I fondi pensione negoziali

I fondi pensione negoziali sono forme pensionistiche complementari la cui origine, come indica il termine "negoziali", è di natura contrattuale collettiva; i fondi sono enti giuridicamente autonomi, distinti dai soggetti promotori (lavoratori e datori di lavoro).

I fondi pensione negoziali sono iscritti all'Albo dei fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP.

I fondi pensione negoziali sono destinati a specifiche categorie di lavoratori:

- ✓ dipendenti del settore privato che appartengono alla stessa categoria contrattuale, alla stessa impresa o gruppo di imprese o territorio;
- √ dipendenti del settore pubblico;
- √ soci lavoratori di cooperative;
- ✓ lavoratori autonomi e liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e territoriali.

I fondi pensione negoziali possono essere istituiti in base a:

- ✓ contratti e accordi collettivi, anche aziendali, stipulati dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. In mancanza di tali contratti e accordi collettivi, tramite accordi tra lavoratori promossi dai sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali, ovvero tramite regolamenti aziendali;
- √ accordi tra i soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali del settore;
- ✓ accordi tra lavoratori autonomi e liberi professionisti, promossi dai relativi sindacati o associazioni di categoria regionali e nazionali. Per il settore dei liberi professionisti l'istituzione di questa tipologia di fondi pensione può essere effettuata anche dalle casse professionali, purché attuino una gestione separata rispetto alle risorse destinate alla previdenza obbligatoria.

Anche le Regioni, con legge regionale, possono istituire un fondo pensione negoziale.

L'attività del fondo pensione negoziale è disciplinata dallo **Statuto**. Questo documento, redatto sulla base di uno schema adottato dalla COVIP, definisce gli elementi identificativi del fondo pensione, l'ambito dei destinatari, la contribuzione e le prestazioni, i profili organizzativi, i rapporti con gli aderenti e i beneficiari.

PER SAPERNE DI PIÙ

Per i dipendenti
pubblici leggi la
Scheda I fondi
pensione per i
lavoratori
dipendenti del
pubblico impiego
contrattualizzato

Ecco cosa è importante sapere sui fondi pensione negoziali



L'adesione

L'adesione a un fondo pensione negoziale è **volontaria**. Ogni fondo pensione è rivolto a una determinata categoria di lavoratori (di una data impresa o di un gruppo di imprese; di un dato settore, ad esempio metalmeccanico, chimico; appartenenti a una data categoria di liberi professionisti; che svolgono la propria attività in un dato territorio); l'adesione avviene sulla base di contratti e accordi collettivi - stipulati tra le parti (rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro) che hanno istituito il fondo (adesione collettiva).

Se lo Statuto del fondo pensione lo prevede, è possibile l'adesione dei soggetti fiscalmente a carico dell'aderente o del beneficiario.

Al fondo pensione negoziale possono aderire anche i lavoratori assunti in prova e a tempo determinato o assunti in base a differenti tipologie contrattuali se previsto dall'accordo collettivo e dallo Statuto del fondo.

DA RICORDARE

Nel documento Le informazioni chiave per l'aderente la Scheda 'I destinatari e i contributi' fornisce maggiori informazioni circa la platea dei potenziali aderenti al fondo pensione e i contributi da versare

In caso di prima occupazione, il **lavoratore dipendente del settore privato**, entro 6 mesi dall'assunzione, deve decidere se destinare il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) al fondo pensione (**adesione esplicita**) o mantenerlo in azienda. Se non esprime alcuna scelta viene iscritto alla forma pensionistica collettiva individuata dal contratto nazionale di lavoro o dall'accordo aziendale attraverso il conferimento tacito del TFR (**adesione tacita**).

Inoltre, per alcune categorie di lavoratori dipendenti del settore privato, è prevista l'iscrizione automatica al fondo pensione negoziale di categoria, mediante il versamento da parte del datore di lavoro del contributo fissato dagli accordi (adesione contrattuale).

Anche il **lavoratore dipendente del pubblico impiego contrattualizzato** può aderire al fondo pensione negoziale di riferimento, conferendo il TFR futuro e beneficiando del contributo del datore di lavoro. Se è, invece, un lavoratore dipendente in regime di trattamento di fine servizio (TFS) e decide di aderire al fondo di previdenza complementare di riferimento, con l'adesione passa automaticamente al regime di TFR.

L'iscrizione a un fondo pensione negoziale avviene principalmente:

- nella sede del fondo
- ✓ nelle sedi dei sindacati che hanno sottoscritto l'accordo
- ✓ nei luoghi di lavoro
- ✓ nelle sedi dei patronati e CAF a ciò incaricati dal fondo
- ✓ tramite sito web.

Prima dell'adesione, all'interessato vengono consegnati i seguenti documenti:

- Le informazioni chiave per l'aderente (Parte I della Nota Informativa), in cui vengono descritte in modo sintetico le principali caratteristiche della forma pensionistica (ad esempio, modalità di contribuzione, i comparti di investimento, i rendimenti ottenuti negli anni passati). Sono inoltre fornite alcune proiezioni pensionistiche, cioè alcune simulazioni del valore della posizione individuale al momento del pensionamento e del corrispondente valore della pensione complementare attesa, calcolate in base ad alcune ipotesi definite dalla COVIP. Il documento include la Scheda 'I costi', in cui vengono rappresentati i costi che l'aderente sostiene durante la partecipazione al fondo pensione e nella fase di erogazione
- l'Informativa sulla sostenibilità (Appendice della Nota Informativa), che contiene informazioni sui comparti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali o che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, sull'eventuale integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento nonché sui principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento
- il **Questionario di autovalutazione**, che viene sottoposto al potenziale aderente per raccogliere alcune informazioni riguardanti le sue conoscenze in materia di previdenza e la sua propensione al risparmio. Sulla base di tali informazioni, l'interessato potrà orientarsi verso il comparto più adatto al suo profilo personale e alle sue esigenze previdenziali.

Questi documenti sono consultabili anche sul sito web del fondo, insieme a ogni altra informazione che può essere utile per l'adesione. In particolare, sono disponibili il documento **Le informazioni integrative** (Parte II della Nota informativa) e lo **Statuto** che descrivono in modo più dettagliato le caratteristiche del fondo pensione e le condizioni che regolano il rapporto di partecipazione.



La contribuzione

Per il **lavoratore dipendente del settore privato** la contribuzione viene stabilita in sede di contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro verserà sulla posizione individuale dell'aderente:

- √ il contributo a carico del lavoratore, nell'importo previsto dal contratto o dall'accordo collettivo o regolamento aziendale (ferma restando la possibilità di contribuire in misura superiore)
- √ il contributo a suo carico, nella misura prevista dal contratto dall'accordo collettivo o regolamento aziendale (cui il lavoratore ha diritto solo se effettua il proprio versamento)
- ✓ il TFR futuro (cioè il TFR che maturerà dal momento dell'adesione), in tutto o in parte, in base a quanto previsto dal contratto o dall'accordo collettivo o regolamento aziendale.

È possibile versare anche il solo TFR; in tal caso il datore di lavoro non ha l'obbligo di versare il proprio contributo.

In caso di **adesione tacita** o **contrattuale**, è opportuno che l'aderente valuti se integrare le somme versate conferendo un contributo a suo carico (ciò comporta anche il versamento di un ulteriore contributo da parte del datore di lavoro e, se previsto, il versamento del TFR). A parità di condizioni, la maggiore contribuzione permetterà di ricevere una pensione complementare più alta.

Il **lavoratore dipendente del pubblico impiego in regime di TFR** può aderire al fondo pensione negoziale di riferimento, conferendo il TFR futuro e beneficiando del contributo del datore di lavoro.

Nei fondi pensione negoziali destinati ai **lavoratori autonomi** e ai **liberi professionisti** la contribuzione riguarda unicamente l'aderente, che ne decide autonomamente l'importo e la periodicità.

Per i familiari fiscalmente a carico dell'aderente o del beneficiario, l'importo e la periodicità della contribuzione sono stabiliti liberamente.

Nel corso del tempo le scelte possono essere modificate.

DA RICORDARE

Nel documento Le informazioni chiave per l'aderente trovi informazioni utili sulla contribuzione e sulla periodicità dei versamenti

DA RICORDARE

Accedendo all'area riservata del sito web del fondo pensione, puoi verificare in ogni momento la correttezza dei versamenti effettuati e la tua posizione individuale



La scelta del comparto di investimento

Il fondo pensione negoziale offre all'aderente uno o più comparti di investimento. Ciascun comparto è caratterizzato da una combinazione di strumenti finanziari che tiene conto anche dell'orizzonte temporale dell'investimento e da una specifica relazione di rischio e rendimento.

I comparti sono classificati in base agli strumenti finanziari che vengono acquistati e sono riconducibili alle seguenti categorie:

- ✓ garantiti (offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi, ad esempio, al momento del pensionamento)
- ✓ obbligazionari puri o misti (investono solo o prevalentemente in obbligazioni)
- ✓ bilanciati (investono tendenzialmente in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale)
- √ azionari (investono principalmente in azioni).

Lo Statuto del fondo prevede un comparto garantito per raccogliere i flussi di TFR di coloro che aderiscono in forma "tacita".

Per ciascun comparto il fondo pensione indica se e come si siano promosse caratteristiche ambientali e/o sociali o sostenuti obiettivi di sostenibilità.

Prima di effettuare la scelta del comparto di investimento è importante:

- acquisire almeno una stima della futura pensione di base e sapere quanti anni mancano per ottenerla
- √ avere consapevolezza della propria capacità di risparmio
- ✓ considerare il livello di rischio che si è disposti a sostenere.

Nella scelta del comparto di investimento, occorre anche tenere conto dei costi applicati.

La scelta del comparto di investimento non è definitiva; può essere modificata secondo le modalità stabilite dallo Statuto del fondo pensione.

Il **Questionario di autovalutazione**, da compilare prima dell'adesione, dà un'indicazione del comparto ritenuto più idoneo tenendo conto delle caratteristiche personali e delle esigenze previdenziali del potenziale aderente. Dopo l'adesione, è consigliabile compilarlo periodicamente – accedendo all'area riservata del sito web del fondo – per verificare nel tempo la congruità delle scelte fatte.





La gestione degli investimenti

DA RICORDARE

Nel documento Le informazioni integrative sono riportati i rendimenti medi ottenuti dal fondo in diversi orizzonti temporali

Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che quelli realizzati nel passato non sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. È pertanto necessario valutare i risultati in un'ottica di lungo periodo

Il fondo pensione negoziale di norma non gestisce direttamente le risorse accumulate (contributi e relativi rendimenti), ma affida tale compito a intermediari professionali specializzati (banche, imprese di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio), selezionati sulla base di una procedura svolta secondo regole dettate dalla COVIP. Il fondo pensione stipula un'apposita convenzione con il gestore selezionato.

I gestori sono tenuti a operare sulla base delle politiche di investimento deliberate dall'organo di amministrazione del fondo e amministrano le risorse affidate nel rispetto dei criteri e limiti di investimento e delle regole in materia di conflitti di interesse stabiliti dalla normativa di settore.

I risultati della gestione degli investimenti sono valutati rispetto a un parametro oggettivo di riferimento (cosiddetto *benchmark*), composto da uno o più indicatori finanziari individuati in conformità alla politica di investimento adottata per ciascun comparto di investimento.

Le risorse finanziarie del fondo pensione negoziale sono custodite presso un depositario a ciò autorizzato (ad esempio, una banca). Il gestore impartisce al depositario gli ordini di acquisto e vendita degli strumenti finanziari nei quali le risorse vengono investite. Il depositario verifica che tali indicazioni siano conformi alla normativa di settore e allo Statuto.



I costi

Durante la fase di accumulo l'aderente sostiene costi per l'attività di amministrazione e la gestione del patrimonio e, più in generale, ogni altra spesa necessaria al funzionamento del fondo stesso.

Alcuni costi sono trattenuti direttamente sui versamenti effettuati, in percentuale o in cifra fissa. Altri vengono invece prelevati dal patrimonio investito.

Dal momento che i costi si rifletteranno inevitabilmente sull'importo della pensione complementare, è importante, prima dell'adesione e in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, conoscere l'**Indicatore sintetico dei costi (ISC)**.

L'ISC è un valore percentuale che misura quanto incidono annualmente sulla posizione individuale maturata i costi che un aderente-tipo sostiene.

Confrontando l'ISC dei comparti di investimento con le medesime caratteristiche si può valutarne la diversa onerosità ed effettuare una scelta più consapevole.

I costi applicati per il pagamento della rendita saranno quelli in vigore al momento del pensionamento dell'aderente e definiti nella convenzione stipulata dal fondo pensione negoziale con un'impresa di assicurazione.

DA RICORDARE

Nel documento Le informazioni chiave per l'aderente trovi l'ISC di ciascun comparto del fondo pensione

Sul sito della COVIP sono inoltre pubblicate le **Schede** 'I costi' di tutte le forme pensionistiche nonché il Comparatore dei costi (http://www.covip.it/isc_dinamico/)



L'informativa agli aderenti in fase di accumulo

Sul sito web del fondo pensione, nell'area riservata all'aderente, è possibile controllare tempo per tempo l'andamento della posizione individuale maturata.

Inoltre, ogni anno il fondo pensione ha l'obbligo di fornire all'aderente – via posta elettronica, in formato cartaceo o nell'area riservata del sito web – informazioni sulla sua posizione individuale maturata mediante il **Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo**.

DA RICORDARE

Accedendo all'area riservata del sito web del fondo pensione puoi effettuare in ogni momento una simulazione personalizzata della tua presunta pensione complementare futura

Il documento, redatto secondo le istruzioni fornite dalla COVIP, contiene, tra l'altro, informazioni sui versamenti contributivi e sull'andamento del comparto prescelto nonché una simulazione personalizzata della pensione complementare che l'aderente potrebbe percepire al momento del pensionamento, continuando a versare così come fatto sino a tale momento.

Il documento consente quindi all'aderente di verificare la regolarità dei versamenti effettuati, di seguire l'evoluzione del suo piano pensionistico e di valutare eventuali cambiamenti nelle scelte con riguardo al comparto di investimento e/o al livello contributivo.

Quando mancano tre anni alla presumibile età del pensionamento di vecchiaia, il fondo invia all'aderente anche il documento Informazioni all'avvicinarsi del pensionamento vecchiaia. che fornisce informazioni sulla complementare attesa e sulle possibili ulteriori scelte che egli può effettuare (ad esempio, prosequire la contribuzione oltre l'età pensionabile, trasferire la posizione individuale maturata presso un'altra forma di previdenza complementare per beneficiare di migliori condizioni di rendita ecc).



Il trasferimento della posizione individuale

DA RICORDARE

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione puoi mantenere la posizione individuale maturata presso la forma di previdenza complementare, anche in assenza di contribuzione, se non opti né per il riscatto né per il trasferimento

Trascorsi due anni dall'adesione, oppure in ogni momento se vengono meno i requisiti di partecipazione al fondo, l'aderente può chiedere il **trasferimento** della posizione individuale maturata presso un'altra forma pensionistica complementare.

Prima di esercitare questa facoltà è importante valutare le eventuali differenze di costo tra le diverse forme pensionistiche.

Per tale ragione, in caso di adesione ad altra forma pensionistica complementare i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni sono tenuti a sottoporre all'aderente la **Scheda 'I costi'** della forma di originaria appartenenza, così da confrontarla con quella della forma pensionistica proposta. Per il confronto dei costi è anche possibile utilizzare il **Comparatore dei costi** pubblicato sul sito della COVIP http://www.covip.it/isc_dinamico/).

Al momento del trasferimento è importante anche verificare la possibilità di continuare a usufruire del contributo del datore di lavoro.



Le prestazioni al momento del pensionamento

La rendita

Una volta maturati i requisiti per la pensione obbligatoria, l'aderente che abbia partecipato alla previdenza complementare per almeno cinque anni (oppure tre anni per il lavoratore in mobilità nei paesi dell'Unione europea), può trasformare la sua posizione individuale in una **rendita** calcolata in base all'età e al capitale accumulato.

Attualmente i fondi pensione negoziali non effettuano direttamente il pagamento della rendita, ma si avvalgono di imprese di assicurazione con le quali stipulano apposite convenzioni.

L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica può anche trasferire la propria posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare se le condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima sono più favorevoli.

Al momento del pensionamento l'aderente sceglie il tipo di rendita che intende percepire, tra quelle previste dal fondo. Se sceglie la **rendita reversibile**, la pensione continuerà a essere erogata al soggetto indicato dall'aderente. Nel caso in cui abbia scelto la rendita con restituzione del capitale residuale, al beneficiario indicato viene versata la somma in un'unica soluzione. Se manca l'indicazione di un beneficiario, l'erogazione della rendita termina nel momento del decesso dell'aderente.

In caso di **decesso** dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della RITA, la sua posizione individuale è riscattata dai beneficiari designati oppure dagli eredi se non sono stati designati altri beneficiari. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al fondo pensione.

La prestazione in capitale

L'aderente può anche optare per la liquidazione in **capitale** della posizione individuale fino a un massimo del 50%. Se la conversione in rendita del 70% della posizione individuale risulta inferiore alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale, la prestazione potrà essere erogata in un'unica soluzione.

La RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata)

Prima che maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, è possibile inoltre per l'aderente richiedere al fondo pensione il pagamento della Rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta **RITA**). Ciò consiste nella possibilità di ricevere in modo frazionato tutta o parte della posizione individuale fino al conseguimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.

Le condizioni per poter beneficiare della RITA sono: aver cessato l'attività lavorativa, maturare i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia nel regime di appartenenza entro i 5 anni successivi alla richiesta, aver maturato al momento della richiesta un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (oppure 3 anni in caso di lavoratore in mobilità nei Paesi dell'Unione europea).

La RITA può inoltre essere richiesta dagli aderenti che sono inoccupati da più di 24 mesi, maturano i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi e hanno almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (oppure 3 anni in caso di lavoratore in mobilità nei Paesi dell'Unione europea).

PER SAPERNE DI PIU'

Leggi la Scheda Le anticipazioni e i riscatti nella Guida introduttiva alla previdenza complementare

Le prestazioni prima del pensionamento

Nei soli casi previsti dalla normativa e dallo Statuto del fondo l'aderente può chiedere:

- ✓ anticipazioni sulla propria posizione individuale maturata (ad esempio per spese sanitarie, per acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione);
- ✓ riscatto parziale o totale della posizione individuale maturata.



Profili organizzativi

Al fine di assicurare la tutela degli aderenti e dei beneficiari, i fondi pensione negoziali si devono dotare di un efficace sistema di governo, proporzionato alle caratteristiche del fondo stesso (dimensione, complessità delle attività svolte ecc), che assicuri una sana e prudente gestione delle attività del fondo e che delinei il riparto dei compiti e delle responsabilità tra tutti i soggetti che vi operano.

L'organizzazione interna (o *governance*) di un fondo pensione negoziale è così articolata:

- l'Assemblea, composta di norma da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, di regola nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, approva lo Statuto (comprese eventuali successive modifiche) e il bilancio, delibera l'eventuale scioglimento del fondo pensione
- il Consiglio di amministrazione è composto in misura paritetica da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa. Il Consiglio amministra il fondo pensione negoziale e ne decide la politica di investimento; seleziona il gestore, il depositario, l'impresa di assicurazione per l'erogazione delle rendite; elegge il Presidente, che ha funzioni anche di rappresentanza legale del fondo stesso; nomina il Direttore generale; definisce il sistema di governo; delibera le politiche delle funzioni fondamentali
- il **Collegio dei sindaci** è composto in misura paritetica da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa. Il Collegio vigila sull'osservanza della normativa, dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal fondo e sul suo concreto funzionamento. Svolge anche il controllo contabile qualora non sia affidato a un revisore esterno
- il **Direttore generale** è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività del fondo, organizza i processi dei lavori, supporta l'organo di amministrazione, segnala alla COVIP le vicende in grado di incidere sull' equilibrio del fondo.

DA RICORDARE

Nel documento Le informazioni **integrative** puoi trovare ulteriori informazioni relativamente agli organi del fondo nonché agli altri soggetti coinvolti nell'attività del fondo stesso (direttore generale, società a cui viene affidata la aestione amministrativa, depositario, gestori delle risorse, revisore contabile, impresa di assicurazione che eroga le rendite e soggetti deputati alla raccolta delle adesioni)